

## Aggiunta al contratto per le vie di passaggio e per gli accessi temporanei al posto di lavoro

**Le misure di sicurezza e di protezione della salute proprie al cantiere sono misure di protezione collettive che devono essere fornite dall'impresa di costruzioni**

### Introduzione

Le misure di sicurezza e di protezione della salute proprie al cantiere devono essere **pianificate** e **coordinate** durante l'esecuzione dei lavori di costruzione. Il **coordinamento** di queste misure è **stabilito** dall'articolo 9 dell'«Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali» **OPI**. Secondo l'OPI, i datori di lavoro che partecipano alla costruzione di un'opera devono stabilire di comune accordo le misure necessarie. L'**articolo 3 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione spiega concretamente** in cosa consiste tale obbligo di coordinamento.

### OLCostr articolo 3, cpv. 6

Secondo l'Ordinanza sui lavori di costruzione (art. 3 cpv. 6), sono considerate misure proprie al cantiere le misure di protezione utilizzabili da più imprese: ad es. ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, misure di sicurezza negli scavi e negli scavi di fondazione nonché le misure per assicurare le cavità nei lavori in sotterraneo.

### Base giuridica per la posizione di garante della direzione dei lavori

#### Responsabilità penale

In caso di infortunio, la direzione dei lavori può essere ritenuta responsabile, in base all'**art. 229 CP**, se le regole riconosciute dell'arte edilizia (ad es. documentazione della Suva) sono state trascurate dirigendo o eseguendo una costruzione, oppure, in base all'**art. 230 CP** (inosservanza dell'obbligo di intervento), se gli apparecchi protettivi sono stati rimossi, installati in modo errato o omessi.

Il direttore dei lavori è corresponsabile

### Allestimento delle misure di protezione proprie al cantiere

Prima dell'esecuzione deve essere presentata un'adeguata offerta per le misure di protezione. Vedi scheda informativa dell'UCSL. Essa contiene informazioni sull'allestimento, la fornitura, la manutenzione e lo smantellamento. (Indicazione delle quantità: m1 / m2 / pc.)

### Fatturazione delle misure

In genere l'imprenditore è incaricato dell'allestimento delle misure di protezione proprie al cantiere. Egli ha anche il diritto di fatturare al committente queste misure di protezione. Ciò è in contrasto con la diffusa convinzione che secondo il contratto d'appalto l'imprenditore sia responsabile di tutte le misure di protezione sul cantiere. Egli è responsabile solo delle misure di protezione per i suoi dipendenti e integra queste ultime nei prezzi unitari.

### Richiesta di aggiunte ai contratti

Secondo le linee guida della KBOB sulla gestione delle aggiunte ai contratti concernenti le prestazioni edili e le prestazioni di servizi nel settore della costruzione (2012), in caso di variazioni delle prestazioni, le leggi, le ordinanze, le norme e i regolamenti sono tra le cause non influenzabili nell'ambito della fornitura di prestazioni. Ciò significa, ad esempio, che nel caso di nuove direttive tecniche (non solo le direttive della SUVA) è ammissibile un'aggiunta.

**Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro UCSL**

c/o Società Svizzera Impresari Costruttori / Viale Portone 4 / 6500 Bellinzona  
+41 91 825 54 23 / consulenza@ucsl-costruzione.ch / www.ucsl-costruzione.ch

## Creare un'aggiunta per la protezione collettiva

### Vie di passaggio e accessi temporanei al posto di lavoro

#### CPN 113 Impianti di cantiere (V2020)

Pos. 214 Passerelle provvisorie con superficie di transito antisdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi gli elementi di protezione. Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la larghezza teorica della trincea, per le passerelle la distanza in luce fra le spalle.



Documento Suva



OLCostr



#### OLCostr

##### Art. 9 Esigenze generali

<sup>1</sup> I posti di lavoro devono essere sicuri e devono poter essere raggiunti mediante vie di passaggio sicure.

##### Art. 11 Esigenze particolari concernenti le vie di passaggio

Per garantire la sicurezza delle vie di passaggio occorre inoltre provvedere a che:

- a) gli accessi al cantiere abbiano almeno 1 m di larghezza. Le altre vie di passaggio devono avere almeno 60 cm di larghezza;
- b) le vie di passaggio rimangano libere;

#### Motivazione dell'aggiunta al contratto:

Posizione CPN scelta:

Quantità:

Unità:

Prezzo unitario: